



DELIBERAZIONE N° 202400009

SEDUTA DEL 05/01/2024

Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi
per Scuola e Università
15BF

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

Piano di Dimensionamento della Rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa della Regione Basilicata -
anno scolastico 2024-2025 - Approvazione

Relatore ASSESSORE DELEGATO ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE, LAVORO, SPORT E FORMAZIONE

La Giunta, riunitasi il giorno 05/01/2024 alle ore 15:00 nella sede dell'Ente,

Presente Assente

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Galella Alessandro	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Casino Michele	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Sileo Gerardina	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Michele Busciolano

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE Canio Alfieri Sabia

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 9

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell'organizzazione Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”;

VISTA la D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 257 dell'11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2022 Conferimenti incarichi di Direzione Generale”;

VISTA la D.G.R. n. 775/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

VISTO il punto 10) della D.G.R. n. 775/2021, il quale prevede che “Il Direttore Generale, nella sua qualità di vertice, assume in via interinale la direzione delle strutture vacanti presso la direzione assegnata” (per gli Uffici 15BB, 15BD, 15BC);

VISTA la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale recante modifiche all'articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”;

VISTA la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento regionale recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 214 del 14.04.2023 avente ad oggetto “Piano Integrato di attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell'art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14, art. 11-bis”;

VISTA la D.G.R. n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Approvazione”;

VISTA la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”;

VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”;

VISTA la D.G.R. n. 63 del 10/02/2023 avente ad oggetto “Legge regionale n. 29 del 2019 art. 4 – Regolamento regionale “Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione Basilicata. Approvazione”;

VISTO il D.P.G.R. n. 33 del 21/02/2023 avente ad oggetto “Legge regionale n. 29 del 2019 art. 4 – Regolamento regionale “Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione Basilicata. Emanazione”; Pagina 3 di 12

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la DGR 572 del 14 settembre 2023 avente ad oggetto “Aggiornamento Sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) approvato con D.G.R.n.214 del 14.4.2023, limitatamente alla Sottosezione 3.2.3 "Programmazione triennale dei Fabbisogni”;

VISTA la DGR 602 del 29 settembre 2023 di aggiornamento del PIAO di cui alla precitata DGR 572 del 14 settembre 2023;

VISTI:

- l’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 che prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- l’art.138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che ha delegato alle regioni, fra le funzioni in materia di istruzione scolastica “la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a)”;
- l’art.139 del sopra citato decreto che ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l’istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: “a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche”;
- il D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233 che ha approvato il “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997”;
- il Decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
- la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” che riconosce alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione;
- Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.33 “Riordino del sistema formativo integrato” e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28.3.2003, n.53”, che inserisce il sistema dell’istruzione e formazione professionale nel secondo ciclo del sistema” educativo di istruzione e formazione;
- la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e, in particolare, l’articolo 1, comma 632, prevede la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti (CTP) in Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);
- il D.M. 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell’art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- la Legge 2 aprile 2007, n. 40 “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica”;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all'articolo 64 prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
- l'Accordo fra il MIUR e la Regione Basilicata “Realizzazione di interventi triennali per la qualificazione, il rafforzamento e l'ampliamento dell'offerta formativa scolastica” del 12-11-2009;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- l'Art. 7, commi 7-9, della L.R. n. 12/2010 “Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007”, contenente disposizioni in materia di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
- l'intesa rep. 129/CU del 16 dicembre 2010 riguardante l'adozione di linee-guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- la Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, che all'articolo 19 fornisce disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
- la D.G.R. n. 1207 del 08-08-2011 “Istituzione del tavolo tecnico interistituzionale permanente in materia di istruzione e formazione”;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni) dell'articolo 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle Regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 19, comma 4 del decreto-legge 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n.111/2011, relativo alle regole per il dimensionamento della rete scolastica;
- La Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, che all'articolo 50 fornisce norme in materia di consolidamento e potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e all'articolo 52 in merito alla promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori ITS;
- Il Decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7428 “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b)-del citato decreto presidenziale”;
- la Direttiva del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca dell'1 agosto 2012, n. 69 “Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui

all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettera d), D.P.R. n.88/2010”

- la Direttiva del MIUR del 1° agosto 2012, n. 70 concernente le “Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), D.P.R. n. 87/2010”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'Istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 18 luglio 2013 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione-Friuli-Venezia-Giulia, con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012, in particolare, si evidenzia che la legge n. 111/2011 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, all'art.19, comma 4 ha previsto l'aggregazione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado in Istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado. Tale articolo, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo, prevede al comma 5 (come modificato dall'art. 4, comma 69 della L. n. 183/2011 “Legge di stabilità 2012”) che i dirigenti scolastici non possano essere assegnati alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2013 “Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, opzione Tecnologie del legno nell'indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e Meccatronica”;
- Legge 8 novembre 2013, n. 128 “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”;
- l'Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2014 per definire l'architettura del sistema di scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dell'Anagrafe edilizia scolastica;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e in particolare l'art. 1 commi 44 e 85 che definiscono le funzioni —fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane, la quale ha confermato tra le competenze in materia di Istruzione la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- la Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 10 aprile 2014, n.36 “Istruzioni per l'attivazione dei C.P.I.A. e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Trasmissione Schema di Decreto del MIUR di concerto con il MEF”;
- l'Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali assunto in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali”;
- la Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 27 febbraio 2015, n.6 “Iscrizione ai percorsi di istruzione. per gli adulti a.s. 2015/16”;
- il Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 12 marzo 2015 “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.”;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
- la Legge 15 luglio 2022, n. 99, “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore” che riforma il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

- la Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 30 “Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.);
- la Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 49 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n, 56 s.m.l.”;
- i Decreti Legislativi n.ri 59-60-61-62-63-64-65-66 del 13 aprile 2017, di attuazione della Legge n. 107/2015;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 -2023) e in particolare i commi 978 e 979 dell’articolo 1, che abbassano i parametri minimi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche da 600 a 500 alunni ovvero da 400 a 300 nelle zone in deroga (piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche);
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), che ha esteso la previsione della Legge n. 178/2020 fino all’anno scolastico 2023/2024;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 99 “*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*” (pubblicata in GU n.173 del 26-7-2022);
- la Legge Regionale n. 50 del 4/12/2018 “Diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva “;
- la D.G.R. n. 924 del 09-08-2016, recante il Piano di Intervento “Ricerca e innovazione (*smart specialization*) per la formazione e l'occupazione dei giovani in Basilicata — Linee di intervento” e successiva D.C.R. n 513 del 25/10/2016 di approvazione di detto piano da parte del Consiglio Regionale, nel quale è prevista la costituzione degli I.T.S. e dei Poli formativi tecnici e professionali, individuando in essi gli strumenti per la riorganizzazione della filiera di istruzione e formazione e della sua Integrazione con i fabbisogni formativi del territorio e del sistemi economico-produttivi;
- la DGR n. 440 dell’8/07/2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 – Componente 1- Investimento 1.4 – “SISTEMA DUALE” – “Documento di Programmazione Regionale dell’Offerta formativa Sistema DUALE” da finanziare a valere sul PNRR – anno finanziario 2021” - APPROVAZIONE;
- la DGR n. 467 del 20/07/2022 DPCM 25 gennaio 2008 “PIANO TERRITORIALE TRIENNALE per l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e lo sviluppo dei Poli Tecnico Professionali (PTP) - 2022-2025” – APPROVAZIONE;
- la DGR n.598 del 13/09/2022 “PIANO TERRITORIALE TRIENNALE per l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e lo sviluppo dei Poli Tecnico Professionali (PTP) - 2022-2025”- Approvazione in via definitiva;
- la DGR n. 657 del 7/10/2022 di approvazione dell’avviso pubblico “Presentazione delle candidature per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica superiore (IFTS) in modalità duale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema duale” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - anno formativo 2022/2023”
- la D.C.R. n. 483 del 29/11/2022 di approvazione del PIANO TERRITORIALE TRIENNALE per l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e lo sviluppo dei Poli Tecnico Professionali (PTP) - 2022-2025;
- la DGR n.505 del 10/08/2023 con la quale è stato adottato il “Documento di Programmazione Regionale dell’Offerta formativa in Sistema Duale – anno formativo 2023/2024” a valere sul PNRR – anno finanziario 2022, che è la base giuridica necessaria per accedere alle risorse finanziarie del PNRR - Missione 5 – Componente 1 – l’Investimento 1.4 “sistema Duale”;
- Decreto Ministeriale n. 70 del 19/04/2023 che definisce la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2023-2024;
- Decreto Interministeriale n.127 del 30/06/2023 “Definizione contingente organico dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi”;

EVIDENZIATO che a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni tengono conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma prevista dalla missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità

di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale;

EVIDENZIATO che le Regioni, sulla base dei criteri, anche ai fini di garantire le tutele ivi richiamate, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nel limite del contingente indicato nella tabella allegata al Decreto (rif. comma 2 dell'articolo 2), sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati;

EVIDENZIATO che per l'anno scolastico 2024/2025, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi non può essere superiore a quello determinato mediante l'applicazione dell'articolo 19, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è assegnato un dirigente scolastico (DS) con incarico a tempo indeterminato e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) in via esclusiva solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche);

EVIDENZIATO che nell'anno scolastico 2024/2025 viene comunque garantito a ciascuna Regione un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l'applicazione del parametro dimensionale previsto dall'articolo 19, comma 5 del richiamato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Per garantire quanto previsto al precedente punto, si tiene conto, su base regionale, del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da parametri perequativi;

CONSIDERATO pertanto, che spetta:

- alle Regioni la competenza circa la definizione degli indirizzi di programmazione e l'approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa di tutto il sistema di istruzione e formazione;
- alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri regionali, l'organizzazione della rete scolastica, espressione delle specifiche esigenze formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
- alle Amministrazioni provinciali avanzare proposte in materia di offerta formativa;

DATO ATTO che:

- con la D.G.R. n. 955 del 15.09.2017 sono state approvate *“le Linee guida per il dimensionamento delle Istituzioni scolastiche della Regione Basilicata per Il triennio 2018/2021”*;
- con la D.G.R. n. 1450 del 29.12.2017 e la D.C.R. n. 713 del 15.01.2018 viene approvato il *“Piano triennale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata 2018-2021”*;
- con la D.G.R. n. 234 del 19.03.2019 avente ad oggetto *“D.G.R. n. 1450 del 29.12.2017, D.C.R. n. 713 del 15.01.2018 “Piano triennale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata 2018-2021 e D.G.R. n. 1206 del 16.11.2018 – variazioni”* sono approvate le successive variazioni;
- con la D.G.R. n. 1006 del 29/12/2020, avente ad oggetto *“Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata anno scolastico 2021/2022”* e DCR n. 314 del 22.09.2021, è stato procrastinato, per l'anno scolastico 2021/2022, il piano di dimensionamento approvato con D.G.R. n. 1450 del 29/12/2017 *“Piano triennale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata 2018-2021”* e DCR n. 713 del 15 gennaio 2018, *D.G.R. n. 1206 del 16.11.2018 – variazioni*;
- con la D.G.R. n. 11 del 14/01/2022, avente ad oggetto *“Aggiornamento del Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata - anno scolastico 2022/2023”* è stato aggiornato il suddetto documento programmatico;
- con la D.C.R. n. 482 del 29/11/2022 il Consiglio regionale ha provveduto ad approvare *l'Aggiornamento del Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata – a.s. 2022-2023* così come proposto con la richiamata D.G.R. 11 del 14/01/2022;

- con la D.G.R. n. 646 del 30/09/2022, avente ad oggetto *“Linee Guida per il piano del dimensionamento della rete delle istituzioni scolastica e della programmazione dell’offerta formativa regionale - **anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026**”* – sono state adottate in via provvisoria le nuove Linee guida per la redazione del precitato Piano;
- con la D.G.R. n. 12 del 13/01/2023 avente ad oggetto *“Linee Guida per il piano del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e della programmazione dell’offerta formativa regionale - triennio 2023/2026” - giusta D.G.R. n. 646 del 30/09/2022”* – sono state approvate in via definitiva le Linee Guida suddette e il *“Piano del dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e della programmazione dell’offerta formativa regionale - anno scolastico 2023/2024”* ;

RICHIAMATA la nota prot. 195702 in data 21/09/2023, inviata anche all’Ufficio scolastico regionale e al Presidente dell’ANCI, con la quale si fornivano alle Province indicazioni in ordine agli adempimenti da porre in essere per la predisposizione delle proposte dei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica riferiti all’anno scolastico 2024/2025;

EVIDENZIATO che in detta nota si valorizzava quanto riportato al comma 3 dell’art. 1, del Decreto Interministeriale n. 127 del 30.06.2023, la cui diffusione è intervenuta nei giorni immediatamente precedenti alla data della predetta nota, che testualmente recita: *“Nell’anno scolastico 2024/2025 viene comunque garantito a ciascuna Regione un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l’applicazione del parametro dimensionale previsto dall’articolo 19, comma 5 del richiamato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98”. L’art. 19, comma 5, sopra citato, prevede che: “Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”;*

EVIDENZIATO, altresì, che il D.I. citato, pur indicando nella tabella allegata, con riferimento all’anno scolastico 2024/2025, per la Regione Basilicata, un numero di dirigenze pari a 84, contenendo al contempo la previsione di cui al comma 3 dell’art. 1, aveva fatto ritenere che per l’anno scolastico 2024/2025, e solo per questo, le sedi di dirigenza, potessero mantenersi negli Istituti scolastici aventi il numero minimo di alunni pari a 600 (400 per i comuni montani);

PRESO ATTO della nota prot. n. 6911, del 24/10/2023, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha invece comunicato che il dimensionamento della rete scolastica dovrà essere definito nel limite del contingente indicato nella tabella richiamata al comma 2 dell’art. 2 del citato Decreto 127/2023, così come ribadito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel corso dell’incontro svoltosi con i Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali in video conferenza il 20 ottobre u.s., con la precisazione che non è prevista la possibilità di costituire sedi di dirigenza ulteriori rispetto a quelle indicata nella tabella citata;

DATO ATTO, altresì, che detta situazione impone un ripensamento radicale del piano di dimensionamento scolastico, che dovrà individuare, come risulta dal citato Decreto Interministeriale, un numero di Istituti dotati di autonomia, pari a 84;

EVIDENZIATO che il citato Decreto Interministeriale, ferma restando la previsione di cui all’art. 1, comma 10, di possibili aggiornamenti annuali, determina, come risulta dalla tabella allegata allo stesso decreto, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, un numero di sedi dirigenziali, rispettivamente pari a 83 e 82;

CONSIDERATO che il dato maggiormente attendibile per definire il piano di dimensionamento per l’anno scolastico 2024/2025 è quello riferito alla popolazione scolastica rilevata nell’anno scolastico 2023/2024, che risulta pari a 69.659 alunni, il numero medio di alunni per ciascun Istituto si attesta a 829;

TENUTO CONTO che, così come prevede il decreto, all’art. 3, comma 4, resta ferma la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e

nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da parametri perequativi, è possibile, proprio a salvaguardia delle specificità riferite ai comuni montani, in considerazione della orografia della Regione, dimensionare Istituti che abbiano un numero inferiore rispetto a quello medio sopra indicato, fermo restando il rispetto del numero massimo di sedi dirigenziali assegnate alla Regione;

DATO ATTO che con DGR n. 759 del 22/11/2023 avente ad oggetto: *Piano di Dimensionamento della rete delle Istituzioni Scolastiche della Regione Basilicata - anno scolastico 2024/2025 - Criteri e Indirizzi* è stato definito il numero di sedi dirigenziali da assegnare a ciascuna provincia, al fine di determinare una ripartizione, la più equilibrata possibile tra le stesse, per la quale si ritengono utili i seguenti criteri:

- 1) attuale distribuzione delle sedi dimensionate, che oggi risultano essere in numero di 73 per la provincia di Potenza e n. 37 per la provincia di Matera; detta distribuzione porterebbe a definire un numero di sedi pari a 56 per la provincia di Potenza e 28 per la provincia di Matera;
- 2) attuale numero di sedi sottodimensionate rispetto al parametro di 600 (400 per i comuni montani), che sarebbero pari a 11 per la provincia di Potenza e 9 per la provincia di Matera;
- 3) attuale distribuzione dei dirigenti scolastici titolari, per ciascuna provincia, rispetto alla dotazione organica di 90, che risultano essere pari a 62 per la provincia di Potenza e 28 per la provincia di Matera;
- 4) qualora si applicasse, al fine di determinare il numero di sedi da assegnare a ciascuna provincia, un mero criterio di riequilibrio delle sedi dirigenziali in misura proporzionale rispetto alle attuali sedi di titolarità, tenuto conto che nella provincia di Potenza vi sono 99 Comuni montani su 100 (pari al 99%), mentre nella provincia di Matera ve ne sono 5 su 31 (pari al 16%), avremmo il numero di Istituti che segue:
 - Provincia di Potenza: $62 : 90 = X : 84 = 58$
 - Provincia di Matera: $28 : 90 = X : 84 = 26$
- 5) considerato che occorre tenere conto anche della popolazione scolastica in ciascuna provincia, al fine di evitare una sproporzione tra il numero medio di studenti per istituto, che con il mero criterio proporzionale si attesterebbe a oltre 1000 nella provincia di Matera e circa 750 in quella di Potenza, il numero più equo di sedi da assegnare a ciascuna provincia, è 57 sedi dirigenziali alla Provincia di Potenza e 27 a quella di Matera;

CONSIDERATO, pertanto, alla luce di quanto ribadito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e tenuto conto del numero di Istituti di cui al punto precedente, che sono stati forniti con la precitata DGR 759 del 22/11/2023, nuovi e diversi indirizzi alle Province così come di seguito riportato:

- a) di accorpate gli Istituti Comprensivi nelle città capoluogo e nei Comuni (dove insiste più di un istituto comprensivo) che presentano un numero di alunni al di sotto del numero medio di 829;
- b) di accorpate nelle città capoluogo gli Istituti Superiori, siano essi Istituti di Istruzione Superiore o Istituti del medesimo ordinamento, limitando, così come già prevedono le linee guida, la costituzione di Istituti omnicomprensivi nelle località che si trovino in condizioni di particolare conclamato isolamento;
- c) di favorire l'accorpamento di Istituti di Comuni limitrofi o che siano comunque contigui a Comuni già accorpate ad altri ove è allocata la sede dirigenziale;
- d) di favorire, al fine di limitare i disagi del personale e delle famiglie, l'allocazione della sede dirigenziale in Comuni baricentrici (da individuarsi, comunque tra i Comuni attualmente sede di dirigenza, con titolare o in reggenza, indipendentemente dalla numerosità della popolazione scolastica, salvo, ovviamente, i casi di particolare sproporzione del numero di alunni tra i Comuni interessati);
- e) di fare riferimento, per quanto altro, alle linee guida i cui criteri restano confermati;

DATO ATTO che sul tema è stato convocato il Tavolo Interistituzionale, in sede consultiva, riunitosi in data 03/11/2023 e in data 13/11/2023, al fine di acquisire il relativo parere in ordine ai suddetti criteri e indirizzi da fornire alle Province per la formulazione della proposta di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2024/2025;

DATO ATTO che il suddetto Tavolo, in estrema sintesi, si è espresso sfavorevolmente sul decreto interministeriale, a causa delle ripercussioni negative che la normativa introdotta con la L. n. 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 557, nonché con il D.I. n. 127 del 30/06/2023, sono state paventate in merito all'organizzazione delle rete delle istituzioni scolastiche di questa Regione;

CONSIDERATO

- che con la precitata DGR n. 759 del 22/11/2023 è stato differito, altresì, il termine per l'approvazione del piano di dimensionamento scolastico anno scolastico 2024/2025 al 30 dicembre 2023, assegnando alle Province di Potenza e Matera il termine del 10 dicembre per la presentazione delle relative proposte, onde consentire l'espletamento degli ulteriori passaggi declinati dalle linee guida in materia, ai fini dell'approvazione regionale entro il termine del 30 dicembre 2023;
- che a partire dall'11 dicembre, allo scadere del termine assegnato alle Province di Potenza e Matera, l'Ufficio competente, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR), ha formulato una proposta di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche regionali, prendendo in considerazione tutte le istanze pervenute da parte dei Sindaci, espresse con deliberazioni di Giunta comunale, ovvero a mezzo note ufficiali, e, ove possibile, cioè in tutti i casi in cui poteva garantirsi comunque il raggiungimento dell'obiettivo fissato dal D.I. 127/2023, ne ha tenuto conto;
- la proposta è stata portata all'attenzione del Tavolo Tecnico Interistituzionale, convocato in data 22 dicembre 2023, nel quale sono state sentite le due Province, in detta sede rappresentate dal Segretario dell'UPI, che ha ribadito quanto espresso sia in occasione delle precedenti sedute e sia negli atti deliberativi adottati, ovvero la indisponibilità circa la predisposizione di una proposta, così come il parere negativo in ordine alla proposta formulata dalla Regione;
- che parimenti sono state ascoltate le posizioni degli altri soggetti componenti del tavolo, che hanno espresso parere negativo sulla riforma così come prevista dalla Legge 197/2022 e dal conseguente D.I. 127/2023, ritenendola dannosa per il contesto socioeconomico della Regione, anche se, al contempo, entrando nel merito, hanno indicato alcuni correttivi alla proposta stessa;
- che alcuni dei suddetti correttivi sono stati ritenuti accoglibili e pertanto sono stati introdotti nella proposta portata in prima istanza all'attenzione della Giunta regionale e che di seguito si riportano;
-

EVIDENZIATO che, pur prendendo atto dei pareri sfavorevoli emersi in sede di riunione del menzionato tavolo, si ritiene di non sottrarsi alla responsabilità istituzionale di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 anche tenendo conto che i criteri utilizzati per formulazione del piano tendono, comunque, a salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei piccoli comuni montani;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 detto di "Milleproroghe" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023,

PRESO ATTO che

- che ai sensi del richiamato decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, l'applicazione del coefficiente di incremento per la Regione Basilicata consente di rideterminare il numero di sedi dirigenziali;
- che alla luce di quanto sopra il numero delle sedi dirigenziali in organico per la Regione Basilicata è rideterminato nel numero di 86 in luogo di 84 di cui all'Allegato del precitato D.I. 127/2023;

CONSIDERATO che

- le Commissioni Consiliari III e IV, riunite nella seduta congiunta del 3 gennaio scorso, dopo aver audito l'Assessore alle Politiche di Sviluppo e Lavoro, con nota prot. n. 2581 del 4/01/2024 hanno formulato le osservazioni/ricieste in merito alla proposta del piano di dimensionamento in discussione;
- richiamando il suddetto decreto Milleproroghe hanno chiesto che le due dirigenze, previste in più rispetto alle 84, vengano assegnate, per par condicio, una a ciascuna provincia;

CONSIDERATO che con la precitata nota sono state formulate le seguenti altre richieste:

1. non aggregare l'I.C. Semeria con l'I.C. Minozzi, entrambi di Matera, lasciando unito il plesso di La Martella all'I.C. Semeria;

2. soddisfare l'istanza IPSAR "G. Fortunato" (rif. nota prot. n. 4 del 2/02/2024) attribuendo la dirigenza scolastica al plesso di Potenza con le sedi coordinate di Lagopesole e Sant'Arcangelo al fine di mantenere il polo agrario della provincia di Potenza;
3. mantenere l'autonomia I.I.S. "Righetti" di Melfi rispetto all'accorpamento con l'I.I.S. "Gasparrini";
4. attribuire la dirigenza all'I.C. "Monsignor Caselle" di Rapolla piuttosto che all'I.C. "Giovanni XXIII" di Barile, in quanto Rapolla comune baricentrico con un numero maggiore di alunni iscritti;
5. unire l'I.C. di Latronico con l'I.C. "Lentini" di Lauria anziché con l'I.C. Don Bosco" di Francavilla sul Sinni (rif. nota del comune);
6. attribuire la dirigenza all'I.C. "Isabella Morra" di Valsinni anziché all'I.C. "Albino Pierro" di Tursi in quanto il primo ha un maggior numero di iscritti e il comune di Valsinni risulta baricentrico;
7. accorpare l'I.C. di Miglionico all'I.C. "Fermi" di Matera (rif. richiesta Comune);
8. valutare la richiesta dell'I.I.S. "Morra" di Matera di attivare l'indirizzo professionale "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico";
9. non attribuire il nuovo indirizzo "grafica e comunicazione" all'I.I.S. "G. Fortunato" di Rionero in Vulture in quanto il suddetto è già presente in un I.I.S. di Melfi che insiste nello stesso distretto scolastico;
10. aggregare l'I.I.S. "Fermi" di Policoro con l'I.I.S. "V. Bachelet" di Nova Siri con sede dirigenziale nel plesso del Comune di Policoro;
11. l'aggregazione dell'I.I.S. "Pitagora" di Policoro con l'I.I.S. "M. Capitolo" di Tursi con sede dirigenziale nel plesso del comune di Policoro.

CONSIDERATO che da ulteriori consultazioni all'interno della Giunta convocata in data 4/01/2024 sono emerse le istanze provenienti dal territorio di seguito riportate:

1. rideterminare le aggregazioni degli Istituti comprensivi e l'attribuzione delle sedi dirigenziali nell'area Area Nord della Provincia di Potenza, tenuto conto della popolazione scolastica risultante, della rete infrastrutturale presente sul territorio, della contiguità con comuni, della riduzione di possibili disagi al personale ed alle famiglie, riconsiderando la baricentricità della frazione di Lagopesole di Avigliano rispetto ai comuni di Filiano e le frazioni di San Giorgio di Pietragalla e Cappelluccia del Comune di Pietragalla con i quali Lagopesole ha un'importante rete di collegamenti ferroviari e stradali (Rete ferroviaria Potenza-Foggia, Rete stradale Potenza-Melfi SS. 658) e dai quali dista circa 5 e 8 chilometri.
2. alla luce di quanto sopra di riconsiderare autonomi tra loro i due I.C. di Avigliano, ciascuno con i plessi di cui si compone attualmente.
 - Rideterminare le aggregazioni lasciando separati tra loro gli I.C. del comune di Rionero, considerato baricentrico nell'ambito del territorio del Vulture sia perché collegato bene attraverso la rete ferroviaria e sia perché servito dalla SS n. 658 Potenza-Melfi. Il mantenimento delle due dirigenze nel comune di Rionero consente di garantire una maggiore efficienza e un migliore servizio scolastico per gli utenti.;
 - Aggregare l'I.C. Ex circolo didattico di Rionero in Vulture con i plessi di San Fele, Ruvo del Monte e Rapone (staccati dall'I.C. di Atella);
 - Aggregare l'I.C. Granata di Rionero in Vulture con il plesso del comune di Atella staccato all'I.C. di Atella perché tra loro la distanza è molto breve (circa 5 chilometri);
 - Aggregare l'I.C. "Giovanni XXIII" Barile, privato del plesso di Ginestra, con l'I.C. "Mons. Caselle" di Rapolla disponendo la sede dirigenziale a Rapolla L'I.C. "Mons. Caselle" di Rapolla vanta infatti un numero di studenti superiori a quello dell'I.C. "Giovanni XXIII" di Barile.
 - Aggregare il plesso di Ginestra staccato dall'I.C. di Barile con l'I.C. Carlo Gesualdo da Venosa rispetto al quale è più vicino geograficamente.

RITENUTO, pertanto, alla luce delle osservazioni e delle richieste pervenute dalla III e IV Commissione Consiliare, riunite congiuntamente il 3 gennaio scorso, alla luce delle ulteriori consultazioni avvenute all'interno della Giunta convocata in data 4/01/2024, di recepire i suggerimenti e le richieste formulate per le motivazioni affianco a ciascuna riportata.

RITENUTO di non poter accogliere le richieste di seguito dettagliate:

- soddisfare l'istanza pervenuta dall'IPSAR "G. Fortunato" (rif. nota prot. n. 4 del 2/02/2024) attribuendo la dirigenza scolastica al plesso di Potenza con le sedi coordinate di Lagopesole e Sant'Arcangelo al fine di mantenere il polo agrario della provincia di Potenza, perché la formazione del polo agrario della provincia di Potenza comporterebbe l'aggravio di disagio da parte del personale docente dovuto agli spostamenti nell'ambito dell'intero territorio provinciale (interessando un eventuale Polo agrario le sedi di Potenza, Lagopesole, Marsicovetere, Sant'Arcangelo e Lagonegro), pertanto nel piano si conferma la proposta di aggregare i plessi di Potenza e di Lagopesole staccati dall'IPSAR "G. Fortunato" con l'Istituto Alberghiero "Di Pasca" di Potenza con sede dirigenziale presso quest'ultimo. Di aggregare plesso di Sant'Arcangelo staccato dall'IPSAR "G. Fortunato" con l'I.I.S. "CARLO LEVI" di Sant'Arcangelo con sede dirigenziale in quest'ultimo;
- la proposta di aggregare l'I.C. del comune di Latronico con l'I.C. Lentini" di Lauria, perché sebbene equidistanti con il comune di Francavilla in Sinni, i tempi di percorrenza e l'orografia del territorio fanno propendere per la scelta dell'aggregazione con l'I.C. di Francavilla in Sinni;
- la proposta di aggregare l'I.C. di Miglionico con l'I.C. Fermi di Matera perché si ritiene che con l'I.C. di Grassano si costituiscano numeri di alunni meno numerosi;
- la proposta di non attivare il nuovo indirizzo di Grafica e comunicazione nell'I.I.S. "G. Fortunato di Rionero in Vulture in quanto l'attivazione del suddetto indirizzo si ritiene essere un valore aggiunto per l'offerta formativa del territorio;

RITENUTO, pertanto, di attivare i seguenti nuovi indirizzi:

- presso l'I.I.S. "Giustino Fortunato" di Rionero in Vulture l'indirizzo "Grafica e comunicazione IT12 e IT15";
- presso l'I.I.S. "De Sarlo-De Lorenzo" di Lagonegro il percorso di secondo livello "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, IP01";
- presso l'IIS "MORRA" di Matera l'indirizzo professionale "Arti Ausiliarie delle professioni Sanitarie: ottico";

RICHIAMATO il Provvedimento prot. n. 117/C dl 5/01/2023 con il quale la IV Commissione Consiliare Permanente ha esaminato, prendendone atto all'unanimità, essendo comunque decorso dei 20 giorni di cui all'Art.58 Co 6 dello Statuto regionale, la DGR n.646/2022 di approvazione delle Linee Guida per il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e della programmazione dell'offerta formativa anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026;

RICHIAMATO l'Art. 2 comma 1 delle linee guida approvate con DGR n. 12 del 13/01/2023, il quale sancisce che il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica è approvato con Deliberazione di Giunta Regionale;

RICHIAMATO l'art. 8 "Norme di rinvio e transitorie", delle suddette linee guida, che prevede espressamente che *"laddove intervenissero modifiche nella normativa regionale, nazionale o europea, ad essa si rimanda in attesa che le linee guida vengano aggiornate ed approvate"*;

RICHIAMATO l'art. 19, comma 5-quater, del DL n. 98/2011, introdotto dalla L. 197/2022, il quale prevede che *"[...] Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. [...]"*;

TENUTO CONTO dei tempi ristretti concessi per l'approvazione del piano di dimensionamento in discussione, di rinviare ad un momento successivo, l'aggiornamento delle linee guida;

RITENUTO, pertanto, di recepire quanto sopra riportato e riformulare il “Piano del dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e della programmazione dell’offerta formativa regionale – a.s. 2024/2025” così come nell’allegato che del presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 detto di Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 con il quale è stato possibile prorogare i termini di approvazione del presente piano al 5 gennaio 2024 oltre che consentire l’ulteriore assegnazione di dirigenze scolastiche e amministrative in organico nel numero di due;

Su proposta dell’Assessore al ramo, e all’unanimità dei voti

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di recepire dalla discussione di Giunta del 4 gennaio scorso le istanze pervenute dalla III e IV Commissione Consiliare, riunite congiuntamente il 3 gennaio scorso e di approvarle ad eccezione di quelle ritenute non accoglibili nelle premesse;
- 3) di recepire le istanze emerse durante la discussione di Giunta così come riportate nelle premesse del presente atto;
- 4) per gli effetti di approvare, così come riformulato, il “*Piano del dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa regionale – a.s. 2024/2025*” che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e alle Province di Potenza e di Matera per gli adempimenti di competenza;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet www.regione.basilicata.

L’ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Rosa Maria Graziadei** _____

IL DIRIGENTE **Canio Alfieri Sabia** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Michele Busciolano**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA